



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



Tax Newsletter n. 3/2023

Edizione a cura dell'Avv. Emilio Costarella

- 1. Nuove deroghe al blocco della cessione dei crediti** **Pag. 2**
- 2. Esimente “allargata” per reati di omesso versamento e indebita compensazione di crediti non spettanti** **Pag. 3**
- 3. Aiuti per il caro energia confermati per il secondo trimestre** **Pag. 4**
- 4. L’Agenzia risponde sul trattamento fiscale di azioni derivanti da piani di stock option** **Pag. 6**
- 5. Procedimento amministrativo e giudizio penale, binari paralleli, anzi, divergenti** **Pag. 7**

ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
MILANO, via Sant’Andrea, 3 – 20121
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133
DUBAI, API Trio Office Tower

tel.: +39 06 3218140
tel.: +39 02 76013359
tel.: +39 081 18584553
office 3001

www.studiolacommara.it
in partnership with: www.pglegal.it
in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu
in partnership with: www.v7group.com

1. Nuove deroghe al blocco della cessione dei crediti.

La legge 11.04.2023, n. 38 ha convertito il d.l. 16.02.2023, n. 11 che, alimentando il fuoco incrociato tra gli schieramenti politici, con decorrenza dal 17.02.2023, aveva previsto il blocco generalizzato alla cessione dei crediti generati dal sostenimento di spese riconducibili ai c.d. bonus edilizi.

Il decreto legge in parola aveva già avuto l'accortezza di escludere dal blocco tutti i crediti generati in forza di interventi in relazione ai quali, in data antecedente al 17.02.2023:

- fosse stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- risultasse adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA (in caso di interventi condominiali);
- risultasse presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo (in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici).

Con la legge di conversione, in aggiunta al perimetro di "salvezza" già tracciato, è stato previsto, con esclusivo riguardo alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, che il blocco non si applica alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione del Superbonus (artt. 119 e 121, comma 2, d.l. n. 34/2020), compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che al 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

In riferimento alle spese diverse da quelle rientranti nel Superbonus, il testo di conversione riconosce la possibilità di continuare ad avvalersi tanto della disciplina della cessione del credito quanto quella dello sconto in fattura relativamente alle spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75%.

Novità anche sul profilo di ordine soggettivo in quanto è stata prevista la non applicabilità del divieto qualora i beneficiari siano IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, OdV e APS.

Si segnala, da ultimo, la facoltà concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti presso l'apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta legati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Ciò solo in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022.



2. Esimente “allargata” per reati di omesso versamento e indebita compensazione di crediti non spettanti.

Rivelando che la *ratio* della normativa penale-tributaria è spiccatamente orientata agli scopi della riscossione tributaria in ottica preventiva e deterrente, l'art. 13 del d. lgs. 10.03.2000, n. 74 già prevede che i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1 del medesimo decreto, e cioè i reati di:

- omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione di crediti non spettanti;

non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

Il d.l. 30.03.2023, n. 34 (c. d. Decreto Bollette) è intervenuto sul tema imprimendo, in corrispondenza dell'art. 23, un allargamento della già prevista esimente.



La misura, a ben vedere, mira a coordinare i tempi della giustizia penale con quelli degli istituti deflattivi da ultimo introdotti con la legge bilancio 2023, stabilendo la non punibilità dei medesimi reati sopra elencati quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo modalità e termini concessi dai menzionati istituti di recente introduzione, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Detto in termini pratici, il legislatore ha aperto un varco di accesso alla esimente anche ai contribuenti impegnati nel pagamento in forma rateale degli importi (*rectius*, imposte) sottostanti alla configurazione dei reati in parola: la lunghezza dei piani rateali scanditi nell'ambito degli istituti deflattivi sarebbe stata incompatibile con la soglia identificata, precedentemente, nell'apertura del dibattimento di primo grado.

3. Aiuti per il caro energia confermati per il secondo trimestre.

Tra le misure del Decreto Bollette vengono confermate quelle a sostegno delle imprese più esposte alla lievitazione dei costi dell'energia elettrica, sebbene la tendenza sia prevista in netto miglioramento nel secondo semestre.

E' confermata la tecnica del credito di imposta.

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023



4. L’Agenzia risponde sul trattamento fiscale di azioni derivanti da piani di stock option.

Specialmente le aziende più strutturate fanno sovente ricorso a piani di incentivazione dei dipendenti volti, anche in un’ottica di fidelizzazione delle proprie risorse umane, a consentire al proprio personale di concorrere all’incremento di valore correlato alle buone *performance* della società.

Nell’ambito di tali piani, dunque, come accaduto al contribuente che ha stimolato la risposta n. 289/2023 dell’Agenzia delle Entrate, è talvolta prevista, al raggiungimento di obiettivi di performance e trascorso un periodo di maturazione, l’assegnazione di un determinato numero di azioni, senza pagamento di alcun corrispettivo.



Percepito le azioni di una società degli Stati Uniti nel corso del 2021, anno in cui era ivi residente, l’istante ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito alla modulazione del carico fiscale relativo al corrispettivo percepito in esito alla cessione delle stesse azioni avvenuta, da residente in Italia, nel 2022.

Premesso che l’istante aveva assoggettato a tassazione statunitense, quale reddito da lavoro dipendente, il valore delle azioni a suo tempo ricevute, l’Amministrazione finanziaria, richiamandosi ad una datata circolare 25 febbraio 2000, n. 30/E, ha ribadito che la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione; ciò a condizione che, come avvenuto nel caso dell’istante, detto valore sia stato assoggettato a tassazione a titolo di lavoro dipendente.



Quanto più rileva è che i medesimi principi restano fermi anche nella ipotesi in cui al momento dell'assegnazione dei titoli il contribuente era residente all'estero.

5. Procedimento amministrativo e giudizio penale, binari paralleli, anzi, divergenti.

La recente sentenza del 18.04.2023 n. 16333 pronunciata dalla Corte di Cassazione funge da ingombrante promemoria riguardo al parallelismo intercorrente tra procedimento amministrativo e giudizio penale.

La Suprema Corte era stata adita al fine di ottenere la riduzione del sequestro preventivo eseguito – avendo riguardo a quanto emerso in sede di processo verbale di constatazione - nei confronti di un imprenditore indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti.

Già nell'ambito del procedimento di adesione, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate aveva determinato una riduzione della pretesa impositiva e, proprio sulla base dell'atto di adesione, il contribuente aveva provveduto a richiedere al Tribunale la corrispondente riduzione del sequestro.

La Corte, per la seconda volta interpellata, ha confermato che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che, nei reati tributari, il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa debba essere rimesso al giudice penale, al quale spetta di compiere una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata in sede amministrativa o dinanzi al giudice tributario.

I binari, dunque, ancor più che paralleli sembrano essere divergenti.

Sarà interessante assistere a come verrà modulato tale profilo nell'ambito della riforma fiscale all'orizzonte, atteso che il Ddl di delega prevede l'attribuzione di uno specifico rilievo in sede penale, alle definizioni raggiunte in via amministrativa e giudiziaria per la valutazione della rilevanza penale del fatto.



Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione "personalizzata" con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

AVV. PROF. UMBERTO LA COMMARA
Patrocinante in Cassazione
AVV. ROBERTA DOROTEA ROSCIGNO
AVV. EMILIO COSTARELLA
AVV. MARIA PAOLA FERRARO
AVV. FABIO MASSIMO MENDELLA

AVV. STEFANIA LUPINI
Patrocinante in Cassazione
AVV. ANGELA BRUNO
AVV. ANNACHIARA SILIPO
AVV. ANTONIO ALFONSI
DOTT. DAVIDE GIOVANNETTI

DOTT. VALENTINA LUPI
DOTT. FRANCESCO SANTORI
DOTT. ROBERTO JANIRI
DOTT. SARA LATINI
RAG. ANNA MARIA CIANO
DOTT. VICTORIA FALCON

OF COUNSEL:

AVV. GIANFRANCO PUOPOLO
DOTT. FABRIZIO FIORITO
DOTT. ASCANIO SALVIDIO

OF COUNSEL:

DOTT. ALBERTO NENCHA
AVV. ILARIA CATANI



ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
MILANO, via Sant' Andrea, 3 – 20121
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133
DUBAI, API Trio Office Tower

tel.: +39 06 3218140
tel.: +39 02 76013359
tel.: +39 081 18584553
office 3001

www.studiolacommara.it
in partnership with: www.pglegal.it
in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu
in partnership with: www.v7group.com